

h') Contratto collettivo 12 febbraio 2008 ¹⁾

Contratto collettivo intercompartimentale per il periodo 2005-2008 per la parte giuridica e per il periodo 2007-2008 per la parte economica

1

1)Pubblicato nel Suppl. n. 3 al B.U. 26 febbraio 2008, n. 9.

TITOLO III RAPPORTO DI LAVORO

Capo III Interruzioni e sospensione della prestazione

Art. 30 (Assenze per malattia)

(1) In caso di malattia il personale deve darne immediata comunicazione all'amministrazione, indicando l'eventuale variazione di recapito. Il certificato medico, recante la sola prognosi, deve essere emesso a partire dal secondo giorno lavorativo di malattia ed è da trasmettere, a cura del personale, all'amministrazione di appartenenza entro il terzo giorno. A livello di comparto può essere prevista l'emissione del certificato medico già a partire dal 1° giorno di malattia.

(2) L'amministrazione può in ogni momento provvedere agli opportuni accertamenti sanitari. Le visite mediche di controllo sulle malattie comportanti assenze dal servizio sono effettuate dalle unità sanitarie locali, alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. A tale fine il personale deve comunque essere reperibile alla propria residenza o al recapito, se diverso, indicato tra le ore 10.00 e 12.00 del mattino e le ore 17.00 e 19.00 del pomeriggio, salvo giustificato impedimento.

(3) Qualora venga accertata l'inesistenza della malattia o che la stessa non giustifichi l'assenza dal servizio oppure le visite di controllo non potevano essere effettuate per fatto imputabile al personale, l'assenza dal servizio è considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari per il corrente periodo indicato nel certificato medico.

(4) Il personale, in caso di assenza dal servizio per malattia, ha diritto al trattamento economico nella seguente misura:

- a) per i primi sei mesi: in misura intera;
- b) per i successivi dodici mesi: , ridotto all'80 per cento, fatto salvo l'assegno per il nucleo familiare;
- c) per i successivi sei mesi: ridotto al 70 per cento, fatto salvo l'assegno per il nucleo familiare.

(5) Due o più periodi di assenza per malattia si cumulano agli effetti della determinazione del trattamento economico spettante quando tra essi non intercorra un periodo di servizio di almeno tre mesi.

(6) La durata complessiva di più periodi di assenza per malattia non può superare in ogni caso due anni e nove mesi in un quinquennio.

(7) Per motivi di particolare gravità al personale assente per malattia che abbia raggiunto il limite di cui al comma 4 o quello di cui al comma 6, può essere concesso, in base a motivata richiesta, un'ulteriore periodo di assenza per malattia non superiore a dodici mesi, valido esclusivamente ai fini della conservazione del posto di lavoro.

(8) L'assenza per malattia ad eccezione del periodo suppletivo di cui al comma 7, è computata per intero ai fini della progressione professionale, del trattamento di previdenza e di quiescenza.

(9) Il personale divenuto inabile al servizio per motivi di salute, nonché il personale che, scaduto il periodo massimo di assenza per malattia, risulti non idoneo per infermità o inabilità a riprendere il servizio, è dispensato dal servizio, ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla qualifica funzionale di appartenenza o qualifica superiore o inferiore, con relativo inquadramento. In caso di reinquadramento è attribuito un trattamento per classi e scatti di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento. L'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca eventualmente mancante, deve essere acquisito entro tre anni altrimenti lo stipendio sarà ridotto dell'equivalente di quattro anni di servizio.

(10) La dispensa dal servizio ha luogo previo accertamento delle condizioni di salute del personale mediante visita medica collegiale.

(11) Le Amministrazioni d'appartenenza perseguono tutte le possibilità per la ricerca di un posto di lavoro adeguato per i lavoratori/le lavoratrici dichiarati parzialmente o totalmente non più idonei, utilizzando a tale scopo anche le modalità di cui all'articolo 18.

(12) Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da tubercolosi.

(13) In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l'infezione da HIV - AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnosky), ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza connessi alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intero trattamento economico. È comunque fatto salvo quanto previsto dal comma 9 in merito alla dispensa per inabilità al servizio.

(14) La disciplina di cui al comma 13 si applica, inoltre, ai mutilati o invalidi di guerra o di servizio, la cui menomazione sia ascrivibile alle categorie dalla I alla V della tabella A, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1981, n. 834, per i giorni di eventuali cure termali, la cui necessità, relativamente alla gravità dello stato di invalidità, sia debitamente documentata.

(15) Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 13, le amministrazioni favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.

(16) Fatto salvo lo stato di malattia, il personale effettua la visita medica di norma al di fuori dell'orario di lavoro. Il competente superiore, in presenza di valide ragioni e nel rispetto delle norme sulla privacy, autorizza, con successiva giustificazione da parte del dipendente, la visita medica anche durante l'ordinario orario di lavoro, con la facoltà di fare rientrare in tale orario, in tutto o in parte, il tempo occorrente per raggiungere la destinazione e per il ritorno. In tale caso l'assenza dal servizio, pari o superiore a mezza giornata, è equiparata, agli effetti giuridici ed economici, all'assenza per malattia.

Art. 31 (Infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio)

(1) In caso di assenza dovuta ad infortunio o a malattia riconosciute dipendenti da causa di servizio, il personale ha diritto all'intera retribuzione fino a completa guarigione clinica, e comunque fino ad un massimo di 24 mesi. Il personale ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica.

(2) Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità e degli infortuni ai fini dell'equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso d'inabilità permanente ed assoluta avviene secondo la disciplina prevista dall'allegato 5 del presente contratto.

TITOLO I DISPOSIZIONI VARIE

Art. 100 (Controllo sull'idoneità al servizio ed equo indennizzo)

(1) La disciplina sull'idoneità al servizio e sull'equo indennizzo è contenuta nell'allegato 5 al presente contratto.

ALLEGATI

Allegato 1: Disciplina di missione

Allegato 2: Acconto sul trattamento di fine rapporto

Allegato 3: Trattamento di fine rapporto e sulla previdenza complementare

Allegato 4: Codice di comportamento contro le molestie e gli atti lesivi della dignità personale sul posto di lavoro

Allegato 5: Controllo sull'idoneità al servizio ed equo indennizzo

Allegato 5 CONTROLLO SULL'IDONEITÀ AL SERVIZIO ED EQUO INDENNIZZO

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Gli accertamenti ed i controlli tecnico-sanitari cui può essere sottoposto il personale, riguardano in particolare:

- a) l'idoneità psico-fisica all'impiego
- b) la dipendenza dell'infermità da causa di servizio;
- c) la concessione dell'equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica;
- d) l'idoneità fisica a servizi che danno luogo alla corresponsione di specifica indennità di rischio;
- e) l'idoneità fisica all'espletamento di altre mansioni per il personale divenuto inabile per infermità o ferite;
- f) la dispensa dal servizio per inabilità ed infermità.

Art. 2 (Competenza)

(1) Gli accertamenti ed i controlli sanitari di cui all'articolo 1 sono svolti da apposita commissione medico-legale istituita presso il settore di medicina legale del Comprensorio Sanitario di Bolzano.

Art. 3 (Composizione della commissione medico-legale)

(1) La commissione medico-legale di cui all'articolo 2 è nominata dal direttore generale dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige per tre anni ed è composta da almeno tre membri. La composizione e le modalità di funzionamento della commissione vengono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, garantendo la presenza di medici esperti nel rispetto dei principi generali desumibili dalla relativa normativa statale.

(2) Durante la visita collegiale il personale può farsi assistere da un medico di sua fiducia.



Delibera N. 622 del 28.02.2000 - Fissazione dei criteri relativi alla composizione e alle modalità di funzionamento della Commissione medico legale di cui all'art. 3 - allegato 3 - del contratto collettivo intercompartimentale per il periodo 1997 - 2000 (Delibera della G.P. Nr. 3288 del 13.8.1999) e revoca della delibera n. 5696 del 20.12.1999

Art. 4 (Modalità di richiesta degli accertamenti)

(1) Gli accertamenti della commissione medico-legale sono richiesti dall'amministrazione di appartenenza:

- a) d'ufficio, nei casi previsti dalla legge;
- b) su domanda del personale, corredata da attestato medico;
- c) su proposta del competente superiore del personale, corredata da uniforme parere del competente superiore.

(2) La domanda o proposta sono presentate all'amministrazione di appartenenza, allegando l'eventuale documentazione sanitaria in possesso nonché dettagliata relazione del competente superiore.

(3) Nell'istanza devono essere evidenziate le finalità che il richiedente la prestazione intende perseguire, e il quesito che si intende sottoporre alla commissione deve essere formulato in modo chiaro e compiuto.

Art. 5 (Infermità contratta per causa di servizio)

(1) La domanda di accertamento tecnico - sanitario per il conseguimento dei benefici previsti dal presente contratto va presentata, anche a mezzo di lettera raccomandata, all'amministrazione di appartenenza entro il termine di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui il dipendente ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione. Per infermità, infortunio o lesione riconosciuti dall' I.N.A.I.L. non trova applicazione il predetto termine.

(2) Nella domanda sono specificatamente indicate la natura dell'infermità, ferita o lesione per la quale si chiede di farne accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, le circostanze che vi condussero, le cause che la produssero e le conseguenze sull'integrità fisica. La domanda deve essere corredata della documentazione indicata al comma 2 dell'articolo 4.

(3) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche quando la menomazione dell'integrità fisica si è manifestata dopo la cessazione del rapporto d'impiego, entro il termine previsto al comma 1.

(4) La domanda può essere proposta negli stessi termini anche dagli eredi legittimari del personale o del pensionato deceduto.

(5) Dal verbale della commissione medico-legale deve risultare:

- a) l'avvenuto accertamento della dipendenza dell'infermità del dipendente da causa esclusiva oppure da concausa necessaria e preponderante di servizio;
- b) l'inabilità temporanea al servizio;
- c) l'inabilità permanente, parziale o totale, al servizio;
- d) il grado di menomazione dell'integrità fisica con contestuale eventuale ascrizione dell'infermità o lesione contratta dal personale ad una delle categorie di cui alle tabelle A) e B) annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, in materia di pensioni di guerra, nel testo vigente.

Art. 6 (Causa di servizio)

(1) È considerato come causa di servizio qualunque fatto, richiesto dal servizio e verificatosi durante le ore di servizio, che possa essere inteso quale causa esclusiva oppure quale concausa necessaria e preponderante della lesione od infermità riportata dal personale.

(2) È pure considerato dipendente da causa di servizio l'infortunio in cui viene ad incorrere il personale lungo il normale tragitto per raggiungere il posto di lavoro dalla propria abitazione o per rientrare nella stessa dalla sede lavorativa, ove non sussista colpa grave o arbitrario allontanamento dal servizio.

(3) È di competenza dell'amministrazione di appartenenza verificare se un infortunio sia avvenuto per causa di servizio, salva la competenza della commissione medico-legale sugli aspetti tecnico-sanitarie.

Art. 7 (Accertamenti da parte della commissione)

(1) Il presidente fissa la data della visita collegiale e convoca il personale avvisandolo della facoltà di farsi assistere nella visita collegiale da un medico di fiducia. Della convocazione è data comunicazione all'amministrazione di appartenenza che ha richiesto l'accertamento.

(2) La commissione può richiedere eventuali consulenze sanitarie o accertamenti diagnostici o raccogliere ulteriori informazioni ritenute necessarie o utili al giudizio richiesto.

(3) La visita collegiale deve svolgersi entro due mesi dal ricevimento della richiesta.

(4) Copia del verbale della seduta della commissione è inviata all'amministrazione di appartenenza che provvede a comunicare il referto al dipendente e provvede agli altri adempimenti di propria competenza.

(5) Il giudizio della commissione sugli aspetti tecnico-sanitari è definitivo.

Art. 8 (Equo indennizzo)

(1) L'equo indennizzo è concesso al personale che per infermità o lesioni contratte per causa di servizio, ha subito una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A) e B) annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, in materia di pensioni di guerra, nel testo vigente.

(2) L'infermit  o la lesione non prevista in dette tabelle   indennizzabile solo nel caso in cui sia da ritenere equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse.

Art. 9 (Misura dell'equo indennizzo)

(1) In caso di accertamento della dipendenza dell'infermit  da causa esclusiva di servizio, la misura dell'equo indennizzo   stabilita secondo le seguenti modalit  e criteri:

- a) per la determinazione dell'equo indennizzo si considera lo stipendio annuo iniziale della qualifica funzionale di appartenenza, comprensivo dell'indennit  integrativa speciale e dei compensi fissi e ricorrenti, maggiorato dell'80 per cento;
- b) la misura dell'equo indennizzo per le menomazioni dell'integrit  fisica ascritte alla prima categoria della tabella A) di cui all'articolo 8, comma 1,   pari, per la generalit  del personale a 3 volte l'importo del trattamento economico determinato a norma della precedente lettera a);
- c) per la liquidazione dell'equo indennizzo si fa riferimento in ogni caso al trattamento economico della posizione stipendiale in godimento del personale al momento della presentazione della domanda.

(2) La misura dell'equo indennizzo per menomazioni dell'integrit  fisica inferiori a quelle di prima categoria della tabella A)   pari alle seguenti percentuali dell'importo stabilito per la prima categoria:

- a) seconda categoria 95 per cento
- b) terza categoria 78 per cento
- c) quarta categoria 64 per cento
- d) quinta categoria 47 per cento
- e) sesta categoria 30 per cento
- f) settima categoria 15 per cento
- g) ottava categoria 9 per cento

(3) Per tutte le categorie della tabella B) la misura dell'equo indennizzo   pari al 3 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria della tabella A).

(4) Nei casi di accertamento della dipendenza dell'infermit  da concausa necessaria e preponderante di servizio, la misura dell'equo indennizzo come determinata ai sensi dei commi 1, 2 e 3,   ridotta alla met .

Art. 10 (Riduzioni dell'equo indennizzo)

(1) L'equo indennizzo   ridotto del 3 per cento per ogni anno di et  oltre i cinquant'anni.

(2) Agli effetti del comma 1 l'et  alla quale devesi aver riguardo   quella che il personale ha al momento della presentazione della domanda.

(3) L'indennizzo come sopra determinato viene ridotto del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) se il personale viene utilizzato in altri compiti attinenti alla qualifica funzionale di appartenenza;
- b) se il personale ha conseguito per la stessa causa la pensione privilegiata;
- c) se il personale ha conseguito per la stessa causa la rendita vitalizia da parte dell' I.N.A.I.L.

(4) Se la pensione privilegiata o la rendita vitalizia sono conseguite successivamente alla liquidazione dell'equo indennizzo, la met  del medesimo   recuperato mediante trattenute mensili sulla pensione o rendita di importo pari ad un decimo dell'ammontare di queste.

(5) Va inoltre dedotto dall'equo indennizzo, e fino a concorrenza del medesimo, quanto eventualmente percepito per lo stesso titolo dal personale o dagli eredi in virt  di assicurazioni a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Art. 11 (Dolo o colpa grave del personale)

(1) In caso di menomazione dell'integrit  fisica contratta per dolo o colpa grave del personale non spetta alcun indennizzo.

Art. 12 (Annullamento del provvedimento di concessione)

(1) Il provvedimento di concessione dell'equo indennizzo è annullato e si provvede al recupero della somma liquidata nel caso in cui venga accertato che la concessione si è basata su falsi presupposti.

Art. 13 (Decesso del personale)

(1) Se il personale sia deceduto per causa esclusiva o concausa necessaria e preponderante di servizio debitamente riconosciuta a seguito di istanza presentata dagli aventi causa nel termine perentorio di sei mesi dalla data dell'evento mortale, la morte è ascritta alla prima categoria della tabella A) di cui all'articolo 8, comma 1.

Art. 14 (Approvazione del giudizio della commissione medico-legale e concessione dell'equo indennizzo)

(1) Il giudizio della commissione medico-legale è approvato dall'amministrazione di appartenenza.

(2) Con lo stesso provvedimento viene disposta la concessione dell'equo indennizzo.

(3) Il decreto adottato in diffidatà, anche parziale, dal giudizio della commissione medico-legale, deve essere motivato.

Art. 15 (Rimborso spese di cura e di protesi)

(1) Per le infermità o lesioni riconosciute dipendenti da cause di servizio compete al personale, anche se nel frattempo cessato dal servizio, o agli eredi il rimborso delle spese di cura, comprese quelle per ricovero in istituti sanitari specializzati, nonché quelle per protesi, limitatamente alla eventuale parte non coperta dal servizio sanitario provinciale.

(2) Salvo comprovato impedimento, la documentazione per ottenere il rimborso delle spese di cui al comma 1, deve essere presentata dal personale o, in caso di morte, dagli aventi causa, entro trenta giorni dalla data del certificato di guarigione o dalla data di fornitura di protesi o dalla data di morte.

(3) Dietro presentazione di idonea documentazione possono essere concesse anticipazioni sulle citate spese.

Art. 16 (Aggravamento sopravvenuto della menomazione)

(1) Entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di liquidazione dell'equo indennizzo, nel caso di aggravamento della menomazione dell'integrità fisica per la quale è stato concesso, si procede per una sola volta, a richiesta del personale o degli eredi legittimari, alla revisione dell'indennizzo già concesso, secondo la procedura prevista dalla presente disciplina.

(2) Se, a seguito dell'aggravamento, la menomazione dell'integrità fisica rientra in una delle categorie superiori a quella in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo, in sede di revisione viene detratto quanto in precedenza liquidato.

Art. 17 (Cumulo di menomazioni dell'integrità fisica)

(1) Se il personale riporta per cause di servizio altra menomazione dell'integrità fisica, si procede alla concessione di un nuovo indennizzo, se la menomazione complessiva dell'integrità fisica che ne deriva rientra in una delle categorie superiori a quella in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo.

(2) Dal nuovo indennizzo va detratto quanto in precedenza liquidato.

Art. 18 (Gratuità delle prestazioni di medicina legale)

(1) Le prestazioni medico-legali riguardanti gli accertamenti ed i controlli tecnico-sanitari previsti dal presente regolamento sono erogate dal Comprensorio Sanitario di Bolzano tramite la commissione di cui all'articolo 2 a titolo gratuito.

Art. 19 (Oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza)

(1) Le eventuali spese derivanti al personale da consulenze sanitarie o accertamenti diagnostici ordinati dal presidente della commissione medico-legale ai sensi dell'articolo 7, comma 2, sono a carico dell'amministrazione di appartenenza.